

OGGETTO

REDAZIONE E FORMALITA' RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2020

AGGIORNAMENTO

26 MARZO 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 2423, 2423 ter, 2435 bis e seguenti cod. civ.; Art 2491 cod. civ.; Artt. 15, 16 DPR 29.9.1973 n. 600; Artt. 1, 2 DPR 22.7.1984 n. 322; Art. 16 D. LGS. 24.6.1998 n. 213; Circ. AE 21.12.2001 n. 106/E; D.lgs. 17.01.03 N. 6; D.lgs 7.11.2006 n. 285; Art. 37, comma 21 bis D.L. 4.7.2006 conv. in L. 4.8.2006 n. 248; D.P.C.M. 10.12.2008 (G.U. 31.12.2008 n. 304); Art. 13 D.lgs. 12.1.2019 n. 14 "Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza"; Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020); Art. 6 comma 3 D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21.

ALLEGATI

1. PROCEDURA PER LA FORMULAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020;
2. PROCEDURA PER GLI ADEMPIMENTI FORMALI PER IL BILANCIO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE

BILANCIO

BILANCIO RACCOLTA DATI

CODICE CLASSIFICAZIONE

40

000

001

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 29/2020 - REDAZIONE E FORMALITA' RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2019

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

Per obbligo di legge, la verifica dell'andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.

Per la redazione del bilancio di esercizio relativo al 2020 si applicano, le modifiche apportate dal D.lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. "decreto bilanci"). L'art. 12 comma 3 del D.lgs. 139/2015 prevede che: "L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto". In questa prospettiva, l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha apportato emendamenti a alcuni principi contabili nazionali.

Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 32/2021

PAGINA
2/16

REDAZIONE DEL BILANCIO

Per la chiusura dei conti e la redazione del bilancio di esercizio, si rende necessario individuare in modo puntuale le operazioni di assestamento relative all'esercizio in chiusura, per una corretta determinazione del risultato di esercizio e, quindi, per una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Preliminarmente, occorre accertare, relativamente alle società di capitali, quale tipo di bilancio adottare (micro - imprese, abbreviato o ordinario), sulla base dei criteri quantitativi dettati dall'art. 2435 bis del c.c. e dall'art. 2435-ter del c.c.

Per stabilire quale schema devono utilizzare le società in questione per redigere il bilancio, bisogna che siano verificate nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, due delle tre condizioni di seguito indicate nella colonna requisiti dimensionali:

TIPOLOGIA	REQUISITI DIMENSIONALI *	DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO
MICRO IMPRESE (art. 2435-ter c.c.)	<ul style="list-style-type: none">✓ Attivo < 175.000 euro✓ Ricavi < 350.000 euro✓ Dipendenti < 5 unità	Stato patrimoniale (con integrazioni) Conto economico
PICCOLE IMPRESE (art. 2435-bis c.c.)	<ul style="list-style-type: none">✓ Attivo < 4.400.000 euro✓ Ricavi < 8.800.000 euro✓ Dipendenti < 50 unità	Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa
GRANDI IMPRESE (art. 2423 c.c.)	<ul style="list-style-type: none">✓ Attivo > 4.400.000 euro✓ Ricavi > 8.800.000 euro✓ Dipendenti > 50 unità	Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa Rendiconto finanziario Relazione sulla gestione

Per la redazione del bilancio dell'esercizio 2020 la verifica del superamento di due dei limiti suddetti deve essere riferita agli esercizi 2019 e 2020. I valori vanno determinati nel rispetto dei principi contabili sostanziali e formali che presiedono alla formazione del bilancio secondo le seguenti indicazioni:

- Per l'attivo: deve essere considerato il valore dei beni materiali e immateriali ammortizzabili, al netto dei relativi fondi di ammortamento, e i crediti al netto delle quote di svalutazione effettuate nell'esercizio;
- Per i ricavi: devono essere assunti i valori riportati nel conto economico alla voce A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- Per i dipendenti: non bisogna avere riguardo al numero totale ma allo stesso in funzione della media giornaliera (monte giornate lavorative diviso 312).

Le società di persone e le imprese individuali, purché in contabilità ordinaria, che hanno optato per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le modalità proprie delle società di capitali e degli enti commerciali, devono in ogni caso applicare anch'esse gli

schemi di bilancio di cui agli artt. 2424-2425 del Codice Civile, in quanto le modalità di calcolo della base imponibile IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) fanno espressamente riferimento alle voci di ricavo e di costo previste dallo schema di bilancio delle società di capitali (artt 2424 e 2425 Codice Civile) (art. 5 D. Lgs. 15.12.97 n. 446 modificato dal D. Lgs. 30.12.99 n. 506).

In ogni caso, per gli imprenditori individuali l'art. 2217, 2° comma, Codice Civile, applicabile anche alle società di persone (artt. 2302 C.C. per le S.n.c. e art. 2315 C.C. per le S.a.s.), impone di attenersi nelle valutazioni delle poste di bilancio ai criteri stabiliti per i bilanci delle società di capitali, in quanto applicabili.

Si rende, pertanto, indispensabile un adeguamento delle procedure tecniche di raccolta, di organizzazione e di esposizione dei dati, nonché delle modalità di "incrocio" dei dati e delle informazioni contabili con le normative vigenti in ambito sia civilistico sia fiscale.

PRINCIPI DI BILANCIO

La stesura del bilancio è subordinata al rispetto di importanti regole di redazione, denominate principi di bilancio.

I principi di bilancio sono norme fondamentali, elaborate dalla dottrina o richieste dalla legge, che vanno necessariamente rispettate al fine di ottenere un bilancio significativo, in grado di fornire un'informazione affidabile.

Il codice civile dispone che il bilancio d'esercizio deve essere redatto in modo chiaro e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, anche se ciò dovesse costringere i redattori a derogare a norme contabili stabilite dallo stesso codice civile. Nel caso di deroga alle regole contabili al fine di conseguire la veritiera e corretta rappresentazione, occorrerà darne notizia nella nota integrativa, fornendo le relative motivazioni. L'obbligo di redigere il bilancio in modo chiaro impone agli amministratori di esporre i dati di bilancio in modo da evitare il più possibile fraintendimenti da parte del lettore.

Al fine di conseguire i risultati richiesti dai postulati di bilancio, la redazione del bilancio d'esercizio viene subordinata all'osservanza di alcuni importanti principi.

PRINCIPIO DI PRUDENZA

Il principio di prudenza regola i criteri di determinazione dell'utile d'esercizio e, di conseguenza, del connesso capitale di funzionamento. Secondo il principio di prudenza, il reddito d'esercizio (e quindi il capitale di funzionamento) deve essere formato esclusivamente da proventi effettivamente realizzati (e non solo sperati), dedotte tutte le perdite, comprese quelle solo ipotizzabili al momento della determinazione.

PRINCIPIO DI CONTINUITÀ

Continuità nel tempo dell'attività sociale (art. 2423 bis n. 1 cod. civ.) Per il principio di continuità tutte le valutazioni di bilancio devono essere eseguite dando per scontato il fatto che l'attività della società è destinata a continuare nell'esercizio successivo.

Il codice civile dispone l'applicazione del principio di continuità alle valutazioni di bilancio. Dunque la valutazione degli elementi patrimoniali e, di conseguenza, del patrimonio netto deve essere fatta alla chiusura dell'esercizio in modo da determinare esclusivamente il valore del capitale di funzionamento, escludendo quindi valori di liquidazione o straordinari.

Continuità nel tempo dei criteri di valutazione delle voci di bilancio (art. 2423 bis n. 6 cod. civ.)

Un particolare caso di continuità si ha nel principio che richiede la costanza nei criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio. Questo principio è reso necessario dalle esigenze di comparazione dei bilanci d'esercizio nel tempo.

La legge dispone che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Il codice civile dispone però che in casi eccezionali sono consentite deroghe al requisito di costanza dei criteri di valutazione. In tal caso però è obbligatorio motivare la deroga nella nota integrativa e indicare l'influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società (art. 2423 bis comma 2 cod. civ.).

PRINCIPIO DI COMPETENZA (art. 2423 bis n. 3 cod. civ.)

Il principio di competenza costituisce un altro principio la cui osservanza è necessaria per la corretta redazione del bilancio d'esercizio. Il codice civile, infatti, dispone che si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Inoltre il codice civile dispone che si tenga conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Nella determinazione del reddito d'esercizio i componenti reddituali vengono attribuiti all'esercizio cui si riferiscono economicamente, a prescindere dai relativi movimenti numerari.

In particolare si tenga presente che, per il principio di competenza:

- i ricavi si considerano conseguiti nel momento della loro realizzazione (al momento in cui si verifica il passaggio di proprietà del bene venduto, oppure al completamento del servizio);
- i costi, anche se non ancora manifestatisi sotto l'aspetto numerario, devono essere attribuiti all'esercizio in cui si verificano i relativi ricavi (cosiddetta correlazione dei costi di competenza ai ricavi).

PRINCIPIO DI RILEVANZA (art. 2423, comma 4 C.C.)

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità. Tuttavia occorre illustrare in Nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione alla presente disposizione.

PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA (art. 2423- bis, comma 1 n.1-bis)

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. È stata eliminata la disposizione in base alla quale la valutazione delle voci doveva essere fatta "tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato".

La sostanza va riferita al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio maggiormente coerente con l'orientamento internazionale.

BILANCIO IN EURO

Le norme del codice civile prevedono che il bilancio in euro delle società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a, società cooperative) debba essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali e che la Nota Integrativa possa essere redatta in migliaia di euro.

Inoltre, il bilancio di esercizio delle società di persone (S.n.c., S.a.s.) e delle imprese individuali può essere redatto in unità di euro o in centesimi di euro.

La contabilità generale viene tenuta sul libro giornale con le annotazioni delle operazioni in centesimi di euro; ciò richiede il passaggio dei dati contabili espressi in centesimi di euro ai dati di bilancio, espressi in unità di euro.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate consente l’utilizzo di una delle seguenti modalità alternative:

a) **METODO DELL’ARROTONDAMENTO:**

Gli importi desunti dalla contabilità sono arrotondati all’unità di euro con la consueta modalità:

- se la cifra decimale è inferiore a 50 centesimi si arrotonda per difetto (ad esempio, € 125,49 diventa € 125,00);
- se la cifra decimale è pari o superiore a 50 centesimi si arrotonda per eccesso (ad esempio, € 373,50 diventa 374,00);

b) **METODO DEL TRONCAMENTO:**

Gli importi desunti dalla contabilità sono ricondotti all’unità di euro eliminando la cifra decimale (ad esempio € 125,49 diventa € 125,00; € 373,50 diventa € 373,00).

Il metodo dell’arrotondamento è quello consigliato dall’Agenzia delle Entrate, mentre il metodo del troncamento è solitamente consentito.

In ogni caso, indipendentemente dal metodo utilizzato, l’arrotondamento/troncamento deve essere applicato all’importo ottenuto dopo aver sommato algebricamente tutti i valori di conto ricompresi nelle singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico.

Così, ad esempio, con riferimento ai Crediti vs/clienti, va convertito l’importo complessivo dei conti compresi nella voce C.II.1.

L’esposizione degli importi delle singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico si ritiene possa essere effettuata anche tralasciando l’indicazione, “00”, sempreché sia evidenziato che gli stessi sono esposti in unità di euro.

Per effetto dell’arrotondamento o del troncamento degli importi contabili, a livello di schema di bilancio si potrebbe determinare una differenza tra i saldi dell’attivo e del passivo di Stato patrimoniale nonché tra i saldi dei componenti positivi e negativi del Conto economico (utile/perdita). Il saldo delle differenze che si generano:

- ha solo rilevanza extra contabile;
- non ha alcuna rilevanza ai fini della riapertura dei conti che avviene normalmente con i valori contabili in centesimi di euro.
- può essere imputato a “riserva da arrotondamento/troncamento” da indicare in bilancio alla voce A VII) – ALTRE RISERVE per la somma algebrica delle differenze dello stato patrimoniale, oppure può essere iscritto tra i “altri ricavi e proventi, con separata

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 32/2021

PAGINA
6/16

indicazione dei contributi in conto esercizio”(voci A.5), o tra gli “oneri diversi di gestione” (B.14) per la somma algebrica delle differenze del conto economico;

- non influenza il “risultato d’esercizio”.

In particolare, con l’arrotondamento o il troncamento all’unità di euro delle voci dello Stato Patrimoniale, il totale dell’attivo ed il totale del passivo possono trovarsi nella seguente situazione.

IMPUTAZIONE ARROTONDAMENTO O TRONCAMENTO ALL’UNITÀ DI EURO NELLO STATO PATRIMONIALE	
<i>Totale attivo = Totale passivo</i>	Nessun aggiustamento extracontabile
<i>Totale attivo > Totale passivo</i>	Imputazione extracontabile della differenza (AVERE) in una “riserva da arrotondamento/troncamento” da indicare nella voce “AVII – Altre riserve”
<i>Totale attivo < Totale passivo</i>	Imputazione extracontabile della differenza (DARE) in una “riserva da arrotondamento/troncamento” da indicare nella voce “AVII – Altre riserve”

Nel Conto economico, la somma algebrica delle differenze deve essere imputata a “altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio” (voci A.5), o tra gli “oneri diversi di gestione” (B.14) in modo tale che l’utile/perdita risultante corrisponda a quello ottenuto dopo l’arrotondamento/troncamento.

ADEMPIMENTI CIVILISTICI PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI E PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE

Per l’approvazione del Bilancio al 31.12.2020, delle S.r.l. e delle società cooperative, l’art. 2364 del Codice Civile prevede la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci (in 1^a convocazione) entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (**30 aprile 2021**). Vi è altresì la possibilità di rinviare l’approvazione del bilancio entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio (**29 giugno 2021**) nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 Codice Civile le ragioni della dilazione.

Gli Amministratori delle società che hanno il Collegio Sindacale, devono trasmettere la bozza di bilancio con la relazione e i documenti giustificativi ai Sindaci almeno trenta giorni prima (**31 marzo 2021**) di quello fissato per la discussione in Assemblea, affinché questi possano prenderne visione ed acquisire i dati necessari per la stesura della relazione di loro competenza (artt. 2429, 2423 Codice Civile).

In ogni caso, almeno quindici giorni prima dell’Assemblea (**15 aprile 2021**), il bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, nonché la relazione sulla gestione dell’Organo Amministrativo e la relazione del Collegio Sindacale al bilancio stesso, dovranno essere depositati presso la sede sociale, a disposizione dei soci affinché possano prenderne visione. (art. 2429 Codice Civile).

L'Assemblea deve, in ogni caso, essere convocata dall'organo amministrativo, con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, fatte salve modalità e termini diversi, previsti dallo statuto.

EFFETTI DELL'ART. 106 DECRETO "CURA ITALIA" SULL'APPROVAZIONE DEI BILANCI 2020

Per far fronte alla delicata situazione emergenziale in cui il Paese versa attualmente a causa del Coronavirus, anche per quest'anno (come quello precedente) per effetto della proroga dell'articolo 106 del decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020) operata dall'art. 3, comma 6 del Decreto "Mille proroghe" è stata data la possibilità di approvare i bilanci 2020 entro il termine più lungo dei 180 giorni.

In particolare, la citata disposizione si muove su due piani differenti ma del tutto complementari. Per un verso, interviene sui termini per l'approvazione dei bilanci di tutte le società, consentendo una proroga *ex lege* di quelli già fissati nel codice civile; per altro verso, potenzia la partecipazione all'assemblea con collegamento da remoto.

Sotto il primo profilo, si evidenzia che l'art. 106, comma 1, del Decreto stabilisce che «*in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio*». Le disposizioni di riferimento sono rappresentate dall'art. 2364 c.c. per le s.p.a., dall'art. 2478-bis c.c. per le s.r.l.

Si ricorda, infatti, che le previsioni del codice civile precisano che l'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'art. 2364, secondo comma, c.c. e l'espresso rinvio che l'art. 2478-bis c.c. effettua a tale norma consentono, peraltro, che una previsione di statuto preveda un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, qualora si tratti di società tenute alla redazione del consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Nelle ipotesi in cui la società intenda fruire di tale opzione, gli amministratori sono tenuti a segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c..

Pertanto, in base alle citate disposizioni, solo una previsione di statuto può consentire di derogare alla regola dell'approvazione del bilancio entro i centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e fissarla entro i centottanta giorni, purché ricorrano del seguenti condizioni:

- i) redazione del bilancio consolidato;
- ii) particolari esigenze relative alla struttura della società;
- iii) particolari esigenze relative all'oggetto della società.

Al riguardo, si tenga presente che la maggior parte degli statuti replica le disposizioni contenute nell'art. 2364 cc senza specificare le particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società. Del resto, una dettagliata elencazione dei casi nei quali è ammissibile il rinvio sembra difficilmente prospettabile a priori, potendo rientrare nella fattispecie anche eventi connotati da straordinarietà. In tali casi, peraltro, è rimesso agli amministratori il compito di valutare la significatività dell'evento o della vicenda fornendone un'adeguata e dettagliata illustrazione nella relazione ex art. 2428 c.c..

Le previsioni del Decreto, pertanto, sembrano finalizzate a colmare eventuali lacune statutarie in cui la dilazione temporale per l'approvazione dei bilanci non sia stata prevista. Con la novella, in definitiva, tutte le società potranno fruire della dilazione temporale e procedere con la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2020 entro il **29 giugno 2021**, senza fornire motivazione al riguardo.

Si consideri, inoltre, che anche le nomine degli organi societari, comprese quelle dell'organo di controllo o del revisore legale nelle s.r.l. che per la prima volta ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 2477, secondo comma, c.c. subiranno, in tal modo, un ulteriore slittamento rispetto alle originarie scadenze.

Sotto il secondo profilo, il decreto interviene sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni atte a ridurre gli assembramenti. Nello specifico, è stabilito, per tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. e cooperative) che, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, sia possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'art. 2370, quarto comma, c.c., solo una previsione dello statuto della società può consentire l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. L'art. 106 del Decreto, interviene in tal senso, prevedendo che le previsioni del citato articolo trovino applicazione per tutte le assemblee ordinarie e straordinarie che verranno convocate (dunque, anche in seconda convocazione) fino al **31 luglio 2021**.

ADEMPIMENTI FISCALI

Sulla base di calcoli effettuati in sede di redazione della Dichiarazione dei redditi (mod. Redditi 2021), i versamenti delle imposte a saldo per il 2020 e in acconto per l'esercizio 2021, per le società che hanno approvato il bilancio il 30 aprile 2021, devono essere effettuati entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (30 giugno 2021).

Per le società, invece, che per "particolari esigenze" approvano il bilancio entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio (29 giugno 2021), i versamenti risultanti dalla dichiarazione devono essere effettuati entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (es. bilancio approvato il 29 giugno 2021 versamento entro il 30 luglio 2021).

Inoltre, entro l'ultimo giorno del 11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (30 novembre per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), occorre presentare la Dichiarazione dei Redditi (Modello Redditi) e la dichiarazione IRAP che devono essere sottoscritte, oltre che dal rappresentante legale della società, anche dall'intero organo di controllo.

Il collegio sindacale, dal punto di vista civilistico, non è tenuto a sottoscrivere il bilancio poiché non esiste nessuna norma del codice che lo imponga espressamente.

Dal punto di vista fiscale, invece, è fatto espresso obbligo all'organo di controllo di sottoscrivere una copia del bilancio da allegare alla dichiarazione dei redditi Modello Redditi. Pertanto, la sottoscrizione del bilancio da parte del collegio sindacale persegue una finalità meramente tributaria.

DEPOSITO DEL BILANCIO PER LE SOCIETA' DI CAPITALI E PER LE SOCIETA' COOPERATIVE

Gli adempimenti e le formalità da eseguire dopo l'approvazione del bilancio (deposito del bilancio) si possono effettuare nel modo seguente:

- Entro trenta giorni dall'approvazione deve essere depositato, a cura degli Amministratori e dei Sindaci, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese il bilancio, fornendo la seguente documentazione:
 - 1) Modello "B" su supporto informatico, sottoscritto dal legale rappresentante;
 - 2) Bilancio, composto da: STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, RENDICONTO FINANZIARIO e NOTA INTEGRATIVA compilati nel formato XBRL. A partire dal 1° gennaio 2020, per il deposito dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese, si deve adottare la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
 - 3) Relazione sulla gestione, firmata da un amministratore, (non dovuta se il bilancio è in forma abbreviata);
 - 4) Relazione del Collegio Sindacale (se esistente), firmata dai sindaci effettivi;
 - 5) Verbale di approvazione dell'Assemblea, firmata dal presidente e dal segretario d'assemblea;
 - 6) Modello "S" solo per le società per le quali è previsto il deposito dell'elenco soci con il bilancio (S.p.A. e S.a.p.A.) e nel caso di elenco soci variato rispetto all'esercizio precedente. Si precisa che, a decorrere dal deposito del bilancio 2008 presso il Registro delle Imprese, le S.r.l. non sono più tenute ad allegare l'elenco soci in quanto il c.d. decreto anticrisi ha previsto a partire dal 30 marzo 2009 l'abrogazione del libro soci nelle società a responsabilità limitata e nelle società consortili a responsabilità limitata;
 - 7) Diritti di Segreteria;

La sottoscrizione dei documenti deve avvenire mediante l'apposizione della firma digitale (contenuta nella smart card) sul file prodotto.

La presentazione dei documenti per via telematica può essere effettuata da un soggetto diverso dall'obbligato (INTERMEDIARIO ABILITATO). In tal caso, alla firma digitale dell'obbligato dovrà essere associata, sul modello di presentazione, la firma digitale del soggetto che provvede alla trasmissione telematica.

Si precisa che, in seguito al Decreto Ministeriale delle attività produttive del 26.06.2004, tutte le società cooperative sono tenute ad iscriversi all'albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive per il tramite delle Camere di commercio. Pertanto, il deposito del Bilancio è unico ed è valido ai fini della pubblicità sia presso il Registro delle Imprese che presso l'Albo Nazionale delle Società Cooperative. Si precisa che, qualora non sia stata ancora presentata la domanda di iscrizione all'Albo, la cooperativa è tenuta ad effettuare due adempimenti distinti, uno per l'iscrizione all'Albo e uno per l'allegato al Bilancio, mediante l'invio di due pratiche.

Le società cooperative già iscritte all'Albo che depositano annualmente i propri bilanci al Registro delle Imprese erano tenute fino all'anno 2013 ad allegare alla domanda di deposito del bilancio il modello C17. A far data dal 1 aprile 2014 sono tenute a compilare uno specifico riquadro del modello B denominato "Deposito per Albo Cooperative" integrato nel modulo B. Nel suddetto riquadro sarà necessario indicare alcune informazioni inerenti a dati e notizie di bilancio, precedentemente richieste nel modello C17, per la permanenza della condizione di mutualità prevalente, documentando nella nota integrativa tale condizione ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 Codice Civile.

Si precisa che anche per le cooperative sociali per le quali la mutualità prevalente è di diritto, sarà obbligatorio dichiarare la permanenza delle condizioni di mutualità prevalente e indicare i dati inerenti allo scambio mutualistico coi soci e la percentuale di prevalenza della mutualità. Inoltre non sarà più necessario indicare il numero di iscrizione all'albo nazionale in quanto l'identificazione avviene tramite il codice fiscale o numero REA dell'impresa.

Si ricorda che gli atti afferenti le società cooperative edilizie ed i loro consorzi, sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi degli artt. 36 e 66, comma 6 bis e 6 ter, L. 29.10.1993 n. 427.

Per completezza si precisa che a partire dall'anno 2020, gli Enti del Terzo settore ivi incluse le Cooperative Sociali hanno l'obbligo di redazione del bilancio sociale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. 4 luglio 2019 recante le "linee guida per la redazione del bilancio sociale".

ADEMPIMENTI CONTABILI

Per quanto riguarda la tempistica per l'esecuzione delle operazioni di stampa dei registri contabili rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie è previsto che i dati contabili, aggiornati entro il termine di 60 giorni dall'effettuazione delle relative operazioni, possono rimanere memorizzati sui supporti meccanografici fino al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. La stampa su supporto cartaceo dei registri contabili sarà possibile entro la scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ove venisse utilizzato detto termine massimo (30 novembre 2021), i dati contabili resterebbero sino a tale data "incompleti", in quanto privi delle scritture di apertura.

Pertanto, ove la procedura software non consenta una apertura simulata, sebbene non definitiva, sarebbe opportuno valutare la opportunità di eseguire le stampe subito dopo l'approvazione del bilancio (30 aprile 2021), al fine di fornire all'imprenditore maggiori elementi di valutazione necessari per la conoscenza degli accadimenti aziendali e delle conseguenti eventuali rielaborazioni (report ecc.) relative all'esercizio in corso (2021).

Nella procedura allegata si è tenuto conto delle esigenze conoscitive aziendali, riportando come data in cui eseguire gli adempimenti contabili relativi alla stampa, quella del 30 aprile 2021, tenuto conto, in ogni caso, che il libro giornale non richiede obbligatoriamente la bollatura iniziale.

In allegato si riporta lo schema contenente la check list relativa alla PROCEDURA PER GLI ADEMPIMENTI FORMALI PER IL BILANCIO, completa delle date entro cui devono essere eseguiti gli adempimenti suddetti.

IMPATTO DEL C.C.I.I. SULLA FORMAZIONE DEI BILANCI – RINVIO DEL TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 14/2019, di seguito "CCII") ha esplicitato, nel nostro ordinamento, il sistema dell'allerta preventiva, introducendo in capo agli amministratori l'obbligo di adozione, ai sensi dell'art. 3 del CCII e dei novellati artt. 2086 e 2475 c.c., di «*assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale*», per potere tempestivamente attivarsi per l'adozione di uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale.

In sostanza, le nuove norme sulla crisi d'impresa impongono agli amministratori una valutazione dello stato di salute dell'azienda, necessaria per rilevare in tempo utile lo stato di difficoltà (crisi) e adottare misure idonee per la sua risoluzione.

In tale contesto assumono rilevanza gli indicatori della crisi, previsti dall'art. 13, comma 1, d.lgs. N. 14/2019, rappresentati dagli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa nonché dell'attività imprenditoriale svolta, tenuto conto della data di costituzione/inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che evidenziano:

- ⇒ la sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;
- ⇒ le prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, qualora la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione sia inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

Preme evidenziare che, il CNDCEC, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, D.lgs. 14/2019 ha elaborato gli "indici" che "fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa". In particolare sono stati individuati i seguenti indici:

- 1) Indicatori validi per tutte le tipologie di attività:
 - Patrimonio Netto Negativo (scatta Alert, se positivo si passa al successivo)
 - DSCR previsionale a 6 mesi (se > 1 non scatta Alert, se < 1 si passa alla Fase 2)
- 2) Indicatori specifici per ciascun settore di attività:
 - Oneri finanziari sui ricavi
 - Patrimonio Netto su mezzi di terzi
 - Attivo a breve su passivo a breve
 - Cash Flow su attivo
 - Debiti previdenziali e tributari su attivo

L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 dell'art. 13 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ne specifica le ragioni nella "Nota integrativa" al bilancio di esercizio e indica, nella medesima "Nota", gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla "Nota integrativa" al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante.

Dalle nuove disposizioni esaminate, risulta evidente come l'impatto del Codice della crisi d'impresa sulla formazione del bilancio di esercizio, soprattutto per le PMI, risulti particolarmente determinante.

Il bilancio di esercizio risulta, infatti, centrale nell'applicazione dei diversi indicatori di crisi, la cui determinazione risulta necessaria al fine di pervenire all'individuazione della soglia di allerta ed, eventualmente, procedere con le specifiche segnalazioni previste dal Codice della Crisi. Il bilancio è inoltre uno strumento di garanzia sia per i soggetti deputati al controllo (sindaco o revisore) sia per i soggetti esterni (OCRI) eventualmente chiamati in causa per la valutazione dello stato di crisi dell'impresa.

Pertanto, ancor più di prima, nella predisposizione del bilancio d'esercizio bisognerà porre la massima attenzione nella valutazione e nella definizione delle singole poste di bilancio al fine di procedere con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Gli indici devono poter misurare la sostenibilità degli oneri da indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare, nonché l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. In pratica devono rilevare la sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi e valutare la prospettiva di continuità aziendale per l'esercizio in corso.

Tanto premesso, tengo a precisare che per effetto di quanto disposto dall'art. 5 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) che ha modificato l'art. 389, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019, l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa è slittata dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 (Restano salve le disposizioni entrate in vigore in data antecedente al 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto Liquidità).

La necessità di rinviare l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa trova la sua *ratio* nell'attuale contesto economico-finanziario fortemente condizionato dall'epidemia da Covid-19 che caratterizza il Paese.

Il rinvio dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 14/2019 riguarda anche il sistema di allerta, finalizzato all'emersione anticipata della crisi delle imprese. Tale sistema, infatti, è stato concepito nell'ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all'interno del quale la preponderanza delle imprese non venga colpita dalla crisi e sia anche possibile concentrare gli strumenti predisposti dal Codice sulle imprese che presentino criticità.

Ora, in una situazione quale quella attuale, il ricorso al sistema di allerta non avrebbe permesso di identificare le reali situazioni di crisi (trattandosi di una crisi generalizzata) né di realizzare una reale selezione tra i soggetti impattati dall'attuale crisi economico-finanziaria e quelli che già versavano in uno stato di crisi.

Se fosse entrato in vigore anzitempo, il sistema di allerta avrebbe prodotto un generalizzato effetto sfavorevole, contravvenendo di fatto a quella che è la *ratio* ispiratrice del Codice della crisi, rinvenibile nel tentativo di salvare le imprese e la loro continuità, limitando il ricorso allo strumento liquidatorio solo in caso eccezionali.

Deve essere quindi accolto con favore il differimento temporale, nella considerazione che auspicabilmente, alla data del 1° settembre 2021, la fase critica della crisi sarà esaurita e saranno state attuate tutte le misure necessarie affinché il Codice della crisi d'impresa possa essere efficace.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 32/2021

PAGINA

13/16

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Per assolvere, in modo organico e sistematico, alle mansioni operative delle unità preposte alla gestione dell'area amministrativo-contabile, è opportuno che le operazioni di assestamento vengano gestite e rilevate in azienda, secondo le modalità previste dalla PROCEDURA PER LA FORMULAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO riportata in allegato, che a cura dello STUDIO ADRIANI viene trasmessa già completa delle scadenze programmate e delle schede di raccordo e di controllo per le operazioni di assestamento. La Procedura offre, se rispettata, una metodologia idonea per lo svolgimento delle attività inerenti gli adempimenti e le formalità relativi alla chiusura dei conti e alla redazione del Bilancio d'esercizio, con una chiara definizione del programma da svolgere. Le tecniche di raccolta, di organizzazione e di esposizione dei dati, nonché le modalità di "incrocio" dei dati e delle informazioni contabili con la normativa vigente in ambito sia civilistico che fiscale, devono essere gestite con le SCHEDE DI RACCORDO E DI CONTROLLO PER LE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO. Tali schede dovranno essere compilate con tutte le indicazioni e i dati che esse richiedono, con l'allegazione della documentazione giustificativa ed essere archiviate in un raccoglitore ad anelli.

I dati risultanti devono essere riportati sull'apposito prospetto riepilogativo, nel quale, per ciascuna scheda, è indicato il suo numero identificativo, la sua denominazione, il codice del file corrispondente, il numero degli allegati e l'importo globale dell'operazione di assestamento eseguita.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

ALLEGATO 1 - PROCEDURA PER LA FORMULAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

1. MEMORIZZARE LE SOLE OPERAZIONI DI GESTIONE SINO ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (31.12) (la stampa sul libro giornale può essere eseguita entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi)
 2. STAMPARE E TRASMETTERE ALLO STUDIO (ANCHE SE GIÀ CONSEGNATA NEL CORSO DELLE PRECEDENTI SESSIONI DI CONSULENZA) LA LISTA DI CONTROLLO SALDI (BILANCIO DI VERIFICA) AGGIORNATA ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (31.12) CON LE SOLE OPERAZIONI DI GESTIONE MEMORIZZATE PRIMA DELLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E CON LA MOVIMENTAZIONE E I PROGRESSIVI DI TUTTI I SINGOLI CONTI COMPRESI I MASTRINI ACCESI AI CLIENTI E AI FORNITORI
 3. STAMPARE I MASTRINI DI CONTABILITÀ DEI PRINCIPALI CONTI CHE ASSUMONO PARTICOLARE RILEVANZA AI FINI DELL'ASSESTAMENTO E DELLA CHIUSURA SEMPRE AGGIORNATI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, TENENDO ANCHE CONTO DELLE SPECIFICHE RICHIESTE FORMULATE DALLO STUDIO
 4. IN CASO DI UTILIZZO DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO STAMPARE LA LISTA RIEPILOGATIVA DELLE GIACENZE DI MAGAZZINO CON LA VALORIZZAZIONE AL 31.12. IN MANCANZA DI CONTABILITÀ DI MAGAZZINO RIPORTARE IN APPOSITO PROSPETTO LE RISULTANZE DELL'INVENTARIO FISICO DI MAGAZZINO, RIEPILOGANDO LE GIACENZE DI MAGAZZINO AL 31.12 IN CATEGORIE MERCEOLOGICHE OMOGENEE CON RELATIVA VALORIZZAZIONE E INDICAZIONE DEL CRITERIO UTILIZZATO
 5. COMPILARE, PER LA RACCOLTA E L'ORGANIZZAZIONE DEI DATI, NONCHÉ PER LA LORO GESTIONE E RAPPRESENTAZIONE, TUTTE LE SCHEDE DI RACCORDO E DI CONTROLLO PER LE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO ALLEGANDO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA VERIFICA DEI DATI RILEVATI
 6. **1ª SESSIONE DI CONSULENZA IN AZIENDA PER**
 - VERIFICARE LA LISTA DI CONTROLLO SALDI (GIÀ CONSEGNATA ALLO STUDIO) PRIMA DELLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E CON LA MOVIMENTAZIONE E I PROGRESSIVI DI TUTTI I SINGOLI CONTI,
 - ESAMINARE ANALITICAMENTE LE SCHEDE DI RACCORDO E DI CONTROLLO PER LE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO GIÀ COMPILATE. LE SCHEDE RESE DEFINITIVE COMPLETE DEGLI ALLEGATI DEVONO ESSERE ARCHIVIAE IN AZIENDA CREANDO UN APPOSITO RACCOGLITORE DENOMINATO "APPUNTI DI BILANCIO", POSSIBILMENTE, A SCHEDE MOBILI CHE CONTENGA LE SCHEDE IN ORDINE PROGRESSIVO SECONDO LA NUMERAZIONE PREVISTA. DALLE STESSE SCHEDE
 7. MEMORIZZARE NEL PROGRAMMA DI CONTABILITÀ GENERALE UTILIZZATO IN AZIENDA TUTTE LE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO GIÀ EVIDENZIATE E RIEPILOGATE NELLE SCHEDE DI RACCORDO E DI CONTROLLO.
 8. STAMPARE IL BROGLIACCIO (PRIMA NOTA DEI MOVIMENTI) CONTENETE DI TUTTE LE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO IMMESSE (MEMORIZZATE NELLA PROCEDURA SOFTWARE)
 9. STAMPARE LA LISTA DI CONTROLLO SALDI DOPO L'IMMISSIONE DELLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO CON LA MOVIMENTAZIONE E I PROGRESSIVI DI TUTTI I SINGOLI CONTI
 10. **2ª SESSIONE DI CONSULENZA IN AZIENDA PER**
 - VERIFICARE LE REGISTRAZIONI MEMORIZZATE NEL PROGRAMMA DI CONTABILITÀ GENERALE UTILIZZATO IN AZIENDA DI TUTTE LE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO GIÀ EVIDENZIATE E RIEPILOGATE NELLE SCHEDE DI RACCORDO E DI CONTROLLO VERIFICATE NEL CORSO DELLA 1ª SESSIONE DI CONSULENZA ESEGUITA IN AZIENDA (V. PUNTO 7)
 - VERIFICARE LA STAMPA DEFINITIVA DELLA LISTA DI CONTROLLO SALDI DOPO LA MEMORIZZAZIONE DELLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA E DATATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE DELL'AZIENDA E DAL COLLABORATORE DI STUDIO PER ESSERE CONSEGNATA ALLO STUDIO NEL CORSO DELLA SESSIONE
 - IL RITIRO DA PARTE DELLO STUDIO DEL RACCOGLITORE "APPUNTI DI BILANCIO", CONTENENTE LE SCHEDE IN ORDINE PROGRESSIVO SECONDO LA NUMERAZIONE PREVISTA CON I RELATIVI ALLEGATI.
 11. **3ª SESSIONE DI CONSULENZA IN STUDIO PER**
 - SOTTOPORRE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ IL PROGETTO DI BILANCIO PREDISPOSTO AFFINCHÉ SI POSSA PROVVEDERE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DI SUA COMPETENZA (SE DOVUTA) E ALLA SUA TRASMISSIONE AL REVISORE CONTABILE OVVERO COLLEGIO SINDACALE (SE ISTITUITO) E QUINDI ALLA PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA, PER LA PREVISTA APPROVAZIONE.
 - CONSEGNARE IL PROGETTO DI BILANCIO, RESO DEFINITIVO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, COMPLETO DI STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E NOTA INTEGRATIVA PER LA CONDIVISIONE DELLO STESSO DA PARTE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
 12. TRASMISSIONE DA PARTE DELLO STUDIO DEI DATI PER ESEGUIRE LE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA RILEVAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI DELLE IMPOSTE E DELL'UTILE DI ESERCIZIO.
- IL RACCOGLITORE "APPUNTI DI BILANCIO", CORREDATO DEL FASCICOLO DEL MODELLO REDDITI, SARÀ, RESTITUITO AL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RIDETTO MODELLO REDDITI. L'ARCHIVIAZIONE DEL PREDETTO RACCOGLITORE DEVE AVVENIRE A CURA DELL'AZIENDA, IN QUANTO LO STUDIO NON CONSERVERÀ ALCUNA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLO STESSO.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 32/2021

PAGINA

15/16

ALLEGATO 2 - PROCEDURA PER GLI ADEMPIMENTI FORMALI PER IL BILANCIO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI		DATA PROGRAMMATA E/C ESECUZIONE
	INVENTARIO ANALITICO DI MAGAZZINO	31.12.2020
	MEMORIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI DI GESTIONE AL 31.12.2020	02.03.2021
	STAMPA DEL BILANCIO DI VERIFICA AL 31.12.2020 (SENZA OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO) SUL BROGLIACCIO	02.03.2021
	BOZZA STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	31.03.2021
	NOTA INTEGRATIVA	31.03.2021
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	31.03.2021
	VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	31.03.2021
	TRASCRIZIONE SUL LIBRO VERBALI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DEL VERBALE DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL C.D.A.	31.03.2021
	RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO AL BILANCIO	31.03.2021
	VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.03.2021
	TRASCRIZIONE SUL LIBRO VERBALI COLLEGIO SINDACALE DEL VERBALE DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.03.2021
	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA	22.04.2021
	VERBALE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO (Massimo entro il 120° giorno ovvero il 180° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio)	30.04.2021
	TRASCRIZIONE SUL LIBRO DEI VERBALI DI ASSEMBLEA DEL:	30.04.2021
	VERBALE APPROVAZIONE BILANCIO	
	BILANCIO (STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, NOTA INTEGRATIVA)	
	RELAZIONE SULLA GESTIONE	
	RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE (SE ESISTENTE) (In caso di approvazione entro il 180° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio tali adempimenti slittano al 28.6.2021)	
	MEMORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DAL 1.1.2020 ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO (entro il 120° GIORNO ovvero il 180° giorno successivi alla chiusura dell'esercizio)	30.04.2021
	MEMORIZZAZIONE ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO:	
	➤ SCRITTURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO (INTEGRAZIONE, RETTIFICA, AMMORTAMENTO, RIMANENZE)	30.04.2021
	➤ BILANCIO DI VERIFICA AL 31.12.2020 (COMPENSIVO DELLE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO)	30.04.2021
	MEMORIZZAZIONE DELLE SCRITTURE DI CHIUSURA E RILEVAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO (UTILE O PERDITA)	30.04.2021
	MEMORIZZAZIONE DELLE SCRITTURE DI RIAPERTURA	30.04.2021

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 32/2021

PAGINA

16/16

	STAMPA SUL LIBRO GIORNALE UFFICIALE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE SINO AL 31.12.2020 (termine legale 28.02.2022)	30.04.2021
	STAMPA DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DAL 1.1.2020 ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO (massimo entro il 120° giorno ovvero il 180° giorno successivi alla chiusura dell'esercizio)	30.04.2021
	STAMPA ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO: <ul style="list-style-type: none">➤ SCRITTURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO (INTEGRAZIONE, RETTIFICA, AMMORTAMENTO, RIMANENZE, IMPOSTE E RISULTATO DI ESERCIZIO)➤ BILANCIO DI VERIFICA AL 31.12.2020 (COMPRESIVO DELLE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO)	30.04.2021
	STAMPA DELLE SCRITTURE DI CHIUSURA E RILEVAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO (UTILE O PERDITA) (termine legale 30.11.2021)	30.04.2021
	STAMPA BILANCIO DI VERIFICA AL 31.12.2020 (COMPRESIVO DELLE SCRITTURE DI CHIUSURA, CON I SALDI DI TUTTI I CONTI UGUALI A ZERO)	30.04.2021
	STAMPA MASTRINI DELL'ESERCIZIO 2020 (termine legale 30.11.2021)	30.04.2021
	STAMPA DELLE SCRITTURE DI RIAPERTURA	30.04.2021
	STAMPA BILANCIO DI VERIFICA ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CON LE SCRITTURE DI RIAPERTURA	30.04.2021
	CREAZIONE FILE XBRL E COMPILAZIONE MODULISTICA PER PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL BILANCIO ED EVENTUALMENTE DELL'ELENCO SOCI (solo S.p.A) ALLA DATA DI APPROVAZIONE DELLO STESSO (I DOCUMENTI ELENCATI DEVONO ESSERE INVIATI ALL'INTERMEDIARIO ABILITATO (STUDIO ADRIANI) SOTTOSCRITTI SIA SU SUPPORTO CARTACEO CHE MEDIANTE DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE)	10.05.2021
	DEPOSITO MEDIANTE INVIO TELEMATICO DEL BILANCIO AL REGISTRO DELLE IMPRESE (Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, se approvato entro il 180° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio, il deposito slitta al 29.7.2021)	31.05.2021
	CALCOLO E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE <ul style="list-style-type: none">➤ BILANCIO APPROVATO ENTRO IL 120° GIORNO SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (Per il bilancio approvato entro il 180° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio il termine di versamento delle imposte slitta al 30.7.2021)	30.06.2021
	AGGIORNAMENTO REGISTRO CESPITI AMM.LI OVVERO RILEVARE GLI STESSI DATI IN FORMA SISTEMATICA (ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021)	30.11.2021
	TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: <ul style="list-style-type: none">➤ MOD. REDDITI 2021 Società di Capitali	30.11.2021
	REDAZIONE LIBRO INVENTARI (termine legale 28.02.2022)	31.12.2021
	SOTTOSCRIZIONE LIBRO INVENTARI	31.12.2021